

STATUTO
della
"FONDAZIONE ALDO TORSOLI"

ART.1) E' istituita in Roma la Fondazione denominata "FONDAZIONE ALDO TORSOLI" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, eretta in Ente Morale con DPR del 31/10/1988 e 30/12/1989, e iscritta al Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma al n. 2086/90. La Fondazione ha sede in Roma.

La Fondazione continuerà ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino al momento dell'iscrizione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, in osservanza di quanto previsto dagli articoli 101, 102 e 104 del D. Lgs. 117/2017, in conformità all'Autorizzazione della Commissione Europea. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la locuzione di "Ente del Terzo Settore (ETS)".

ART. 2) La Fondazione, senza fini di lucro, ai sensi dell'art 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 e degli artt. 4 e 5 del D.Lgs 117 del 2017, si propone esclusivamente di realizzare attività d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Precisamente la Fondazione si propone di perseguire scopi culturali, scientifici, educazionali e formativi, in ambito universitario e post-universitario, di ricerca di particolare interesse sociale e di studio nel settore della medicina, ed in particolare della gastroenterologia e dell'epatopancreatologia.

A tal fine, per il raggiungimento dello scopo sociale, si propone tra l'altro di:

- a) Promuovere con ogni mezzo progetti di formazione e di ricerca scientifica di Enti, Istituzioni, Associazioni o singoli studiosi;
- b) Concedere borse di studio per medici, ricercatori e studenti, da usufruire in Italia o all'estero;
- c) Cooperare con Enti ed Istituzioni pubbliche o private sia Italiani che stranieri che perseguono fini analoghi;
- d) Intraprendere iniziative di natura editoriale (libri, riviste, periodici, etc.) con finalità medico scientifiche, didattiche o divulgative;
- e) Promuovere iniziative culturali in forma di congressi, convegni, simposi, corsi di aggiornamento e formazione.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate precedentemente ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da una somma in denaro conferita dalla ASSO-RE (Associazione Romana dei Rendiconti di Gastroenterologia).

Il patrimonio della Fondazione potrà essere aumentato mediante oblazioni, donazioni, legati ed eredità che pervengano alla Fondazione da parte di Enti Pubblici o Privati e di persone fisiche, sia in denaro, sia in titoli, sia in beni mobili ed immobili purché tali donazioni siano destinate dichiaratamente all'incremento del patrimonio stesso.

ART.4) Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione prov-

vederà con le rendite del patrimonio, nonché con i proventi della gestione dell'attività, con eventuali donazioni di privati ed enti non destinate a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti Pubblici e privati e da ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, pertanto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie preordinate all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, ponendosi esplicito divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate - e comunque nei limiti indicati dall'articolo 8 del D.lgs 117/2017 - in favore di fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, salva - fino al momento dell'iscrizione della Fondazione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, fino a quando resteranno operative le disposizioni di cui al D. Lgs. 460/1997 (in virtù quanto previsto dagli articoli 101, 102 e 104 del D. Lgs. 117/2017, in conformità all'Autorizzazione della Commissione

Europea) - la diversa destinazione o la distribuzione imposte per legge ad altre ONLUS che per legge, per statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 5) Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) l'Organo di Controllo,
- d) il Segretario Generale,
- e) il Comitato Scientifico,
- f) l'Advisory Board.

ART. 6) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli inoltre:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione;
- b) firma gli atti d'ufficio ed amministrativi e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'osservanza dello Statuto e dà corso agli atti per le eventuali modifiche;
- d) provvede ai rapporti con enti pubblici o privati e persone fisiche.

Il Presidente può delegare le sue funzioni in tutto o in parte ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni spettano al Consigliere più anziano di età.

ART. 7) Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri: quattro membri elettivi e tre membri di diritto.

Sono membri di diritto la vedova del Fondatore, o altro soggetto da lei designato con atto scritto ovvero con disposizione testamentaria, e due consiglieri nominati dal Presidente.

I membri elettivi sono nominati dai membri di diritto con votazione a maggioranza.

Tutti i membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il Presidente viene nominato a maggioranza dai membri di diritto, dura in carica 7 (sette) anni e può essere rieletto.

ART. 8) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Segretario Generale.

Il Segretario generale cura l'ordinaria amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi ed in particolare i rapporti con l'eventuale personale dipendente.

Il Segretario inoltre tiene il registro nel quale vengono trascritti i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione economica finanziaria e la contabilità generale.

Il Segretario predispone annualmente in tempo utile il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

ART. 9) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria non meno di due volte l'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri.

Le riunioni ordinarie si terranno la prima entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, spediti almeno cinque giorni prima della convocazione, e recanti l'ordine del giorno.

ART. 10) Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione effettuate in luogo diverso dalla sede della Fondazione ovvero mediante strumenti di videoconferenza, purché:

siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione; sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di regolare convocazione saranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione ove siano intervenuti tutti i membri dello stesso e l'organo di controllo sia stato precedentemente informato della riunione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su libro previamente vidimato,

e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione patrimoniale della Fondazione e ne autorizza l'attività.

In particolare:

- a) delibera sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) provvede a realizzare gli scopi della Fondazione e controlla che i suoi fini istituzionali siano scrupolosamente osservati;
- d) delibera sugli eventuali cambiamenti di sede della Fondazione.

Il servizio di tesoreria della Fondazione sarà affidato ad Istituti Bancari di provata solidità scelti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato scientifico di Consulenza che lo assiste nelle proprie attività. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico - consultiva in ogni questione in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e potrà proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative nei settori di interesse della Fondazione.

E' composto da sette a nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra persone italiane o straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori di interesse della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico esercitano il loro incarico a titolo gratuito, durano in carica due anni, e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano, con le medesime modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Sono valide le riunioni del Comitato Scientifico effettuate in luogo diverso dalla sede della Fondazione ovvero mediante strumenti di videoconferenza, purché sia identificabile l'identità degli intervenuti e sia consentito a questi ultimi di partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il membro che non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato Scientifico potrà essere dichiarato decaduto dalla carica.

ART.12bis) Il Consiglio di Amministrazione sarà altresì affiancato da un Advisory Board, con funzioni consultive e propositive in ordine a iniziative in corso o da intraprendere.

L'Advisory Board sarà composto da cinque a sette membri nominati dal Presidente. Essi esercitano il loro incarico a titolo gratuito, durano in carica due anni, e sono rieleggibili.

Per la convocazione e la riunione dell'Organo si applicano le medesime disposizioni previste per il Consiglio Scientifico.

ART. 13) Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento stabilisce le norme per il funzionamento interno della Fondazione.

ART. 14) Il controllo della gestione, in riscontri di cassa, la verifica del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devolute ad un Organo di Controllo, che potrà essere - a scelta del Consiglio di Amministrazione - monocratico o collegiale, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determinerà anche l'eventuale indennità. Il componente dell'Organo di Controllo Monocratico o il Presidente dell'Organo Collegiale, ed almeno uno dei supplenti, sono scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori Contabili.

I supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, secondo il principio di anzianità.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere.

I membri dell'Organo di Controllo curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione ed i relativi libri, danno parere sui bilanci consuntivi e preventivi corredandoli, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, di idonea relazione. L'Organo di Controllo esercita altresì - ove ne ricorrano i presupposti - il controllo contabile.

I componenti dell'Organo di Controllo I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 15) Il bilancio di esercizio della Fondazione - redatto dal Segretario e approvato dal Consiglio di Amministrazione - è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio per chiudersi il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è esaminato dall'Organo di Controllo e dal Revisore Esterno o dalla Società di Revisione - se nominato/a - al fine di ottenere le loro rispettive relazioni. Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione dovrà tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 16) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. 361 del 2000:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la medesima è dotata sarà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla

legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. Ciò fatto salvo - fino al momento dell'iscrizione della Fondazione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, fino a quando resteranno operative le disposizioni di cui al D. Lgs. 460/1997 (in virtù quanto previsto dagli articoli 101, 102 e 104 del D. Lgs. 117/2017, in conformità all'Auto-rizzazione della Commissione Europea) - la devoluzione da parte del Consiglio di Amministrazione ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o comunque a fini di utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge n. 662/1996. ART. 17) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs, 04 dicembre 1997 n. 460 - fino al termine della loro vigenza - e quelle del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

F.TO: FRANCESCO PALLONE

F.TO: FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio